

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 17 agosto 2020 - n. 9857

Approvazione del sesto elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto interdirettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

- i precedenti elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra sono stati approvati con i decreti n. 4363, 5111, 6734, 7319 e 9419 del 2020;
- dopo l'approvazione del decreto n. 9419 dell'1 agosto 2020 sono pervenute sette nuove richieste di contributo e che è necessario disporre in merito alla loro ammissibilità, dal momento che l'art. C2 del bando prevede che la risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

Rilevato che:

- due delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e alla documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un totale di € 15.000,00 come indicato nell'allegato A del presente atto; mentre cinque domande sono state respinte per i motivi indicati nell'allegato B del presente atto;
- alla data odierna, tenendo conto dei contributi assegnati con i precedenti decreti e con l'attuale provvedimento, i contributi complessivamente assegnati corrispondono a €

275.915,00, a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, previsto dal bando;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022, confermando l'allocazione delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese di cui all'allegato A e di impegnare a favore delle medesime la spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo, nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 15.000,00 deve essere:

- per l'importo di € 10.500,00 (che corrisponde alla quota del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul capitolo di spesa 013257;
- per l'importo di € 4.500,00 (che corrisponde alla quota del 30%, di competenza regionale) impegnata sul capitolo 014535, ripartendola tra i vari beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 226 («Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma Iso 50001 da parte delle piccole e medie imprese»).

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)».

DECRETA

1. di approvare il sesto elenco delle domande pervenute dalla data di approvazione del decreto n. 9419 dell'1 agosto 2020 alla data odierna, dando atto che le domande ammesse e non ammesse al contributo di cui in premessa sono indicate rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell'allegato A, prevedono l'assegnazione di contributi per la somma complessiva di Euro 15.000,00;

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Serie Ordinaria n. 35 - Martedì 25 agosto 2020

<i>Debitore</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	249230	2.0101.01.13256	10.500,00	0,00	0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
VERINCOLOR S.R.L.	709062	17.01.104.13257	5.250,00	0,00	0,00
ITALMESH SRL	962578	17.01.104.13257	5.250,00	0,00	0,00
VERINCOLOR S.R.L.	709062	17.01.104.14535	2.250,00	0,00	0,00
ITALMESH SRL	962578	17.01.104.14535	2.250,00	0,00	0,00

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

— • —

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo								
idPratica	Cod. ben.	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Contributo per	Contributo Ammesso	Comune PMI	Nr. sedi operative*
2299710	709062	03180740171	03180740171	VERINCOLOR S.R.L.	d.e.	€ 7.500,00	Montirone	1
2301075	962578	03351930981	03351930981	ITALMESH S.R.L.	d.e.	€ 7.500,00	Montirone	1
						€ 15.000,00		

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo						
idPratica	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Motivo inammissibilità	Comune PMI	Nr. sedi operative
2291984	04746280157	04746280157	TESSITURA DI MAGNAGO SRL	l'Al. B non è completo di docum. identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Magnago	1
2294145	07428980150	07428980150	STELLINI S.R.L.	l'Al. B non è completo di docum. identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Magnago	1
2299786	01851870137	01841140203	PROFILSYSTEM S.R.L.	l'Al. B non è completo di docum. identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Asola	1
2293948	00837000157	00837000157	STELLINI S.R.L.	l'Al. B non è completo di docum. identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Magnago	1
2297524	03373910177	03373910177	EUROVERDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	l'Al. B non è completo di docum. identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Azzano Mella	1

D.d.s. 6 agosto 2020 - n. 9619

Contributo ai sensi del r.r. n. 2/2012, art. 9, lett. b, comma 2 a favore del comune di Laveno Mombello (VA), per l'esecuzione delle opere funzionali per il completamento della messa in sicurezza permanente del sito Ceramica Industriale di Laveno Verbano coop. a r.l. - ex Richard Ginori, via XXV Aprile. Riferimento d.g.r. del 6 luglio 2020, n. 3340.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Vista la l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed in particolare il Capo III «Partecipazione al procedimento amministrativo» e il Capo V «Accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ed in particolare il principio «chi inquina paga»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i., ed in particolare l'articolo 241, ai sensi del quale il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali;

Vista la l. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), Titolo V bis «Delitti contro l'ambiente», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale;

Vista la l. 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che deroga al principio di competenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da debito;

Visto il decreto 1° marzo 2019, n. 46 «Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», ed in particolare l'art. 7 «Norme finali e transitorie»;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Vista l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati», ed in particolare l'art. 15, «Modalità di erogazione dei finanziamenti»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Dato atto che il documento programmatico di cui sopra prevede alla Missione 9: «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187);

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033, avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006», nella ratifica dell'inapplicabilità dell'art. 5 della l.r. n. 30/2006, nei casi di interventi di bonifica ricompresi nel territorio di più Comuni, rimandando così, alle procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V - Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
- 23 maggio 2012, n. 3509, «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti»;
- 20 giugno 2014, n. 1990, di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi do-

cumenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Acquisita la domanda di finanziamento ai sensi del r.r. n. 2/2012, del 10 giugno 2020, prot. 7640, agli atti regionali del 10 giugno 2020, prot. n. 23375, presentata dal Comune di Laveno Mombello (VA), nell'ambito del procedimento sostitutivo dei lavori di bonifica del sito denominato Ceramica Industriale di Laveno Verbano coop. a r.l. - ex Richard Ginori, Via XXV Aprile, per il completamento dei lavori funzionali agli interventi ambientali posti in essere, come prescritto dalla Comunità Montana nella conferenza di servizi del 11 giugno /2014, con la realizzazione di un bacino di laminazione delle acque di scolo provenienti dalle superfici della messa in sicurezza permanente (MISP) prima dell'immissione nel torrente Fassora, al fine del controllo e della regolamentazione delle acque, già particolarmente critica nella zona di intervento;

Verificati, in sede istruttoria, i presupposti di accessibilità ai contributi ai sensi del r.r. n. 2/2012 ed in particolare che:

- il Comune di Laveno Mombello ha dichiarato di non possedere fondi in grado di sostenere gli interventi di cui trattasi, come attestato dal Responsabile finanziario dell'Ufficio ragioneria;
- in relazione all'Art. 6 «Procedura ad evidenza pubblica», del Regolamento Regionale 15 giugno 2012, n. 2 e per gli effetti dell'art. 12, co. 5, lettera a), che non è stata esperita la procedura ivi prevista per le seguenti motivazioni: il compendio è stato acquisito al patrimonio comunale a seguito dell'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti obbligati agli interventi;

Vista la d.g.r. n. XI/ del 6 luglio 2020, n. 3340, avente ad oggetto «REalizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti - prima programmazione economico-finanziaria 2020», ed in particolare l'allegata Tabella1, con la quale la Giunta regionale ha assegnato al comune di Laveno Mombello il contributo di € 96.500;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dei risultati attesi alla Missione 9: «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187), del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;